



Ministero dell'Istruzione e del merito

LICEO CLASSICO G. SIOTTO PINTOR

Viale Trento 103, Cagliari

codice fiscale 80003420926- codice univoco ufficio: UFFYT1 Sito Web: <https://liceosiotto.edu.it/>

- ☎TEL.0702765901/2/3- e-mail: capc050004@istruzione.it - pec: capc050004@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Sommario

1. Perché serve un regolamento ?.....p. 3
2. Cosa intendiamo per bullismo e per cyberbullismo.....p. 3
3. Cosa dice la legge.....p. 7
4. La responsabilità delle diverse figure scolastiche.....p. 8
5. La segnalazione.....p. 12
6. Quali procedure vengono attivate.....p. 13
7. I provvedimenti disciplinari.....p.15

Allegati

Allegato 1: Modulo segnalazione di atti di bullismo e/o cyberbullismo (alunni/e)

allegato 2: Modulo segnalazione di atti di bullismo e/o cyberbullismo (docente - genitore)

allegato 3: Scheda di valutazione approfondita

1. Perché serve un regolamento ?

Il presente regolamento si inserisce in una prospettiva che concepisce la vera sfida al bullismo e al cyberbullismo non tanto nella sanzione repressiva, ma nella prevenzione, nell'educazione a una consapevole capacità empatica di relazionarsi all'altro, e nello sviluppo di una cittadinanza digitale efficace e adeguata.

Non è nella mera stigmatizzazione delle azioni "bulle", né nella colpevolizzazione di strumenti e tecnologie digitali, ma nella coscienza della responsabilità collettiva, che la scuola può rendersi fondamentale protagonista attraverso misure di formazione, informazione, divulgazione, prevenzione e contrasto.

2. Cosa intendiamo per bullismo e per cyberbullismo

BULLISMO

Per "bullismo" si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni (L.70/2024).

Nel bullismo identifichiamo le figure e i comportamenti del bullo, quelli della vittima e anche di chi assiste, gli osservatori o spettatori. Il BULLO è, in genere, più forte e più popolare della media dei coetanei, ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione, ha difficoltà nell'autocontrollo e nel rispettare le regole; è spesso aggressivo non solo verso i coetanei, ma anche verso gli adulti (genitori e insegnanti); considera la violenza come un mezzo per ottenere vantaggi ed acquisire prestigio; ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e non mostra sensi di colpa. Il comportamento del bullo è spesso rafforzato dal gruppo dei bulli gregari (o bulli passivi), che offrono il loro sostegno al bullo anche senza intervenire direttamente. La VITTIMA passiva subisce prepotenze spesso legate ad una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. l'aspetto fisico, la religione, l'orientamento sessuale, la provenienza sociale...); è più debole rispetto ai coetanei e al bullo in particolare, è ansiosa ed insicura, ha una bassa autostima. A scuola è

spesso sola, isolata dal gruppo di coetanei e difficilmente riesce a farsi degli amici. Spesso nega l'esistenza del problema e finisce per accettare passivamente quanto le accade. Spesso gli episodi di bullismo avvengono in presenza del gruppo di coetanei (gli OSSERVATORI o SPETTATORI), i quali nella maggior parte dei casi non intervengono, per la paura di diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza.

Il bullismo è caratterizzato dai seguenti indicatori:

- **INTENZIONALITÀ:** le prepotenze, le molestie o le aggressioni messe in atto dal bullo sono intenzionali al fine di acquisire vantaggi (estorcere favori o denaro, acquisire prestigio e/o gratificazione);
- **PIANIFICAZIONE:** il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi ed isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta;
- **PERSISTENZA NEL TEMPO:** le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono ripetute;
- **ASIMMETRIA DELLA RELAZIONE,** cioè uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce, ad esempio per ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha nel gruppo dei suoi coetanei;
- **INCAPACITÀ DELLA VITTIMA DI DIFENDERSI:** è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme vendette e ritorsioni;
- **RIGIDITÀ DEI RUOLI** di bullo e vittima
- **PAURA:** sia la vittima sia i compagni che assistono hanno paura, temono che parlando con l'adulto la situazione possa peggiorare, andando incontro ad ulteriori ritorsioni. Si preferisce pertanto subire in silenzio sperando che tutto passi.

In base a queste dimensioni, il fenomeno può assumere forme differenti:

- **bullismo diretto:** comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo fisico o verbale (calci, pugni, furti di oggetti, derisione, critica, provocazione, svalutazione, umiliazione, accuse, ecc. con l'intenzione di creare forte disagio alla vittima, ferendola nei sentimenti, bullismo psicologico); danneggiamento di materiali, estorsione di denaro (bullismo strumentale);
- **bullismo indiretto:** danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso l'esclusione dal gruppo, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto (bullismo sociale), rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima (bullismo manipolativo).

CYBERBULLISMO

L'articolo 1 della Legge n.71 del 29 maggio 2017 ("Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo") indica con il termine cyberbullismo "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo".

Differenze tra bullismo e cyberbullismo

Bullismo tradizionale e cyberbullismo hanno molte caratteristiche in comune. Tuttavia, si differenziano per i seguenti aspetti:

- **ANONIMATO:** spesso il cyberbullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto; inoltre il cyberbullo può non avere le caratteristiche fisiche del bullo tradizionale, in quanto gli strumenti informatici sono alla portata di tutti e, nei fatti, chiunque può essere un cyberbullo;
- **ASSENZA DI RELAZIONE TRA VITTIMA E CYBERBULLO:** per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo;
- **MANCANZA DI FEEDBACK EMOTIVO:** il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo;
- **SPETTATORI INFINITI:** le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.
- **SENZA LUOGO E SENZA TEMPO:** gli atti di cyberbullismo perdurano nel tempo e si possono verificare anche all'interno delle mura domestiche e in qualsiasi orario della giornata (la casa non è più un luogo sicuro).

Le principali forme del cyberbullismo sono:

Cyberstalking: cyber-persecuzione tramite mezzi informatici: invio ripetuto di messaggi contenenti minacce o forme intimidatorie per incutere paura nella vittima.

Cyberbasgng o happy slapping: "Schiaffo allegro", si tratta di aggressioni che hanno inizio nella vita reale per poi continuare con foto o filmati online.

Denigration: parlare di qualcuno online, inviare o pubblicare pettegolezzi, dicerie crudeli o foto compromettenti per danneggiare la reputazione della vittima o le amicizie.

Exclusion: escludere, cioè bannare deliberatamente una persona da un gruppo online (come una lista di amici) allo scopo di ferirla.

Exposure: rivelazioni, cioè rendere pubbliche le informazioni private della vittima.

Flaming: messaggi offensivi e/o volgari inviati solitamente su forum e siti di discussione online mirati a suscitare una lite online.

Grooming: una tecnica di manipolazione psicologica, che gli adulti potenziali abusanti utilizzano online, per indurre i bambini/e o adolescenti a superare le resistenze emotive e instaurare una relazione intima.

Harassment: molestia. E' l' invio in maniera ossessiva e ripetuta di messaggi contenenti insulti mirati a irritare e ferire psicologicamente la vittima.

Impersonation: violare l'account di qualcuno da cui inviare messaggi per dare una cattiva immagine della persona presa di mira allo scopo di crearle problemi o pericoli e danneggiarne la reputazione.

Masquerade: sostituzione di persona, è il rubare l'identità della vittima con l'obiettivo di pubblicare a suo nome contenuti volgari.

Outing and trickery: rivelazioni e inganno, è il condividere online segreti o informazioni imbarazzanti su un'altra persona.

Phishing: ricevere una mail che avvisa di dovere aggiornare i propri dati personali, o che c'è un importante documento da visionare. La mail induce a cliccare sul link indicato, per arrivare al sito dove inserire i dati personali che vengono raccolti da chi ha inviato la mail ed utilizzati in vario modo.

Put-downs (denigrazione): inviare messaggi, tramite sms, mail e post, a più destinatari con l'intento di danneggiare la reputazione della vittima.

Sexting: inviare foto di se stessi in atteggiamenti sessualmente espliciti tramite social network o applicazioni di messaggistica online; è particolarmente pericoloso quando questi materiali vengono diffusi online su larga scala.

Trickery: (inganno): conquistare la fiducia di una persona per carpire informazioni private e/o imbarazzanti con la finalità di renderle pubbliche.

Trolling: una persona (troll) interviene nelle discussioni con commenti senza un obiettivo di comunicazione preciso e spesso volutamente offensiva, quindi con il solo scopo di suscitare nell'altro commenti esasperati o violenti.

3. Cosa dice la legge

La legge italiana definisce il fenomeno del bullismo e cyberbullismo e predispone strumenti di prevenzione, contrasto e sanzione, attraverso:

- gli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- gli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale; gli artt. 2043-2047-2048 del Codice Civile; gli artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale;
- la Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- la direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- la direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- la direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti” e “Patto di Corresponsabilità”;
- LINEE DI ORIENTAMENTO per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- La Legge 29 maggio 2017, n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”;
- LINEE DI ORIENTAMENTO per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. MIUR, ottobre 2017;
- LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyber-bullismo, MIUR 13.01.2021.
- “Indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe”, MIM 19/12.2022.
- D.P.R. n°81 del 13 Giugno 2023: “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”.
- La Legge 70/2024: “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”.

4. La responsabilità delle diverse figure scolastiche

Il nostro Liceo è consapevole della necessità di coinvolgere l'intera comunità educante nell'opera di prevenzione e intervento per qualsiasi forma di prepotenza, violenza, sopruso, di bullismo e cyberbullismo. Per questa ragione, oltre al team per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo - costituito dal Dirigente Scolastico, referente per il bullismo e cyberbullismo e animatrice digitale - ogni figura è chiamata alle proprie responsabilità e azioni:

Il Dirigente Scolastico

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente per il cyberbullismo;
- elabora, in collaborazione con la/il referente per il bullismo e il cyberbullismo, nell'ambito dell'autonomia del proprio istituto, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che preveda sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo rivolti al personale docente e Ata;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- promuove interventi di prevenzione universale e sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti e delle studentesse anche attraverso modalità di *peer education*;
- predispone sul sito internet della scuola uno spazio riservato al tema del cyberbullismo in cui raccogliere il materiale informativo e di restituzione dell'attività svolta dalla scuola nell'ambito della prevenzione;
- si attiva nella predisposizione di uno sportello di ascolto anche con la collaborazione di personale qualificato esterno;
- predispone eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola;
- interviene nell'analisi e nella gestione dei casi secondo le proprie prerogative.

Il Consiglio di istituto

- Approva il Regolamento d'istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo.
- Facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia.

Il Collegio dei docenti

- All'interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle azioni di prevenzione universale e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola. In modo particolare, organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale.
- In relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal referente bullismo e cyberbullismo della scuola e collabora attivamente con il referente e le altre agenzie per la soluzione dei problemi.
- Predispone gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso attività di curriculum scolastico.
- Partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate da ogni autonomia scolastica, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio.

Il docente

- valorizza, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- monitora atteggiamenti considerati sospetti o preoccupanti degli alunni, dandone immediata comunicazione al referente d'Istituto o al Dirigente Scolastico al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva;
- si impegna a rimanere aggiornato/a sulle tematiche del cyberbullismo, anche attraverso corsi di aggiornamento proposti dalla scuola;
- si relaziona con gli studenti ponendosi come modello di rispetto delle regole e della convivenza civile.

I Coordinatori dei Consigli di classe

- Registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con pedagogo, psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete.

Il Consiglio di classe

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e delle studentesse e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, e propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;
- interviene nell'analisi e nella gestione dei casi secondo le proprie prerogative.

I collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici

- Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione, ferme restando le responsabilità dei docenti. Nella scuola secondaria di secondo grado, faranno parte dei Piani di vigilanza attiva anche gli Assistenti Tecnici che svolgono la loro attività in laboratorio;
- partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola;
- segnalano al dirigente scolastico e al referente d'Istituto eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente.

Il Referente scolastico area bullismo e cyberbullismo

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione per tutte le componenti scolastiche sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia etc. per realizzare un progetto di prevenzione;
- si attiva per la somministrazione di questionari agli studenti e ai genitori (anche attraverso piattaforme on line e con la collaborazione di enti esterni) finalizzati al monitoraggio, questionari che possano fornire una fotografia della situazione e consentire una valutazione oggettiva dell'efficacia degli interventi attuati;
- promuove la dotazione del proprio istituto di una ePolicy, con il supporto di "Generazioni Connesse".

Le famiglie

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo.
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli.

- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero alertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il Regolamento disciplinare d'Istituto, le misure prese dalla scuola e le potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo e cyberbullismo;
- conoscono le sanzioni previste dal presente regolamento – parte integrante del regolamento d'Istituto – nei casi di cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

Le studentesse e gli studenti

- partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola;
- sono gli attori principali del benessere della comunità scolastica e sono chiamati a segnalare agli organi preposti (Dirigente scolastico, referente del bullismo/ cyberbullismo, psicologo della scuola, docenti, etc...) eventuali atti di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, supportando il/la compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa), consapevoli del fatto che verrà garantita loro la riservatezza di quanto comunicato;
- sono chiamati a collaborare alla realizzazione di attività di *peer education*;
- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- si impegnano a diffondere buone pratiche nel rispetto dei diritti di ogni membro della comunità scolastica ed extrascolastica;
- imparano le regole basilari per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete (netiquette), facendo attenzione alle comunicazioni che inviano attraverso i social e gli strumenti digitali;
- non utilizzano durante le lezioni o le attività didattiche in genere smartphone o altri dispositivi digitali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- rispettano il divieto di acquisire durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, – mediante smartphone o altri dispositivi digitali - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente;
- sono consapevoli che la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'Istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

1. La segnalazione

Obblighi di segnalazione

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell'Istituto si impegnano a segnalare al Dirigente Scolastico i casi di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, anche se presunti.

Ai sensi della formulazione della Legge n. 26 aprile 1990 n. 86, la qualità di *pubblico ufficiale* va attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali e paritarie, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi. In relazione alla qualità di pubblico ufficiale l'insegnante ha l'obbligo di riferire eventuali fatti reato in danno o ad opera di minori.

È importante, infatti, che il Dirigente Scolastico sia informato di qualsiasi atto che possa essere configurabile come bullismo o cyberbullismo in quanto ad essi è spesso collegata la commissione di veri e propri reati procedibili d'ufficio (es. minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti "sessuali") dei quali il Dirigente Scolastico non può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Modalità di segnalazione

Per alunne e alunni/docenti/genitori è possibile avvertire:

- mediante la scheda di segnalazione disponibile online sul sito della scuola,
- oppure riferendo oralmente i fatti a un/a docente, alla Psicologa della scuola o al Dirigente Scolastico.

Allegato 1: MODULO SEGNALEZIONE DI ATTI DI BULLISMO E/O CYBERBULLISMO (ALUNNI/E)

Allegato 2: MODULO SEGNALEZIONE DI ATTI DI BULLISMO E/O CYBERBULLISMO (DOCENTE - GENITORE)

Allegato 3: SCHEDA DI VALUTAZIONE APPROFONDITA

Casi specifici di cyberbullismo

Il personale scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo; la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. La richiesta si può inoltrare mediante questo sito: <https://www.garanteprivacy.it/temi/cyberbullismo>.

Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

6. QUALI PROCEDURE VENGONO ATTIVATE

PRIMA FASE: La SEGNALAZIONE

Può essere fatta da chiunque (vittima, famiglia, compagni di classe, personale scolastico, eventuali testimoni esterni alla scuola ecc.) compilando la scheda di segnalazione disponibile online sul sito della scuola, oppure riferendo oralmente i fatti a un docente, alla Psicologa della scuola o al Dirigente Scolastico (allegato 1 o 2).

SECONDA FASE: La VALUTAZIONE APPROFONDITA

Si fanno una serie di colloqui per valutare esattamente la tipologia e la gravità dei fatti e stabilire se rientrano nella categoria del bullismo/cyberbullismo, oppure se si tratta di episodi riconducibili ad altre problematiche, e definire un intervento mirato. In base alla segnalazione, possono essere coinvolti i seguenti soggetti: l'autore della prima segnalazione, la presunta vittima, il presunto bullo, gli eventuali testimoni, gli insegnanti, le famiglie. La valutazione approfondita deve essere fatta entro due giorni dalla presentazione della prima segnalazione.

Il team antibullismo intervista i soggetti coinvolti per raccogliere i dati necessari alla compilazione della scheda di valutazione approfondita (allegato 3) determinando: - la gravità della sintomatologia della vittima; - la gravità della sintomatologia del bullo; - il contesto.

Il team antibullismo delinea il livello di priorità dell'intervento: - Codice verde (Livello di Rischio): situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe o nelle classi coinvolte; - Codice giallo (Livello Sistemico): interventi indicati e strutturati a scuola e, successivamente, coinvolgimento della rete se non ci sono risultati; - Codice rosso (Livello di Urgenza): interventi di emergenza con supporto della rete, in quanto la gravità della situazione non consente alla scuola di poterla gestire in autonomia.

TERZA FASE: GESTIONE DEL CASO

A seconda del livello di gravità del caso e di priorità dell'intervento individuati nella fase precedente, si possono prevedere uno o più interventi:

1) Approccio educativo con la classe per affrontare l'accaduto e costruire un clima relazionale positivo e di rispetto reciproco che possa prevenire il verificarsi di fatti più gravi. Viene fatto dai docenti del consiglio di classe con il supporto del team antibullismo, attraverso uno o più interventi di sensibilizzazione quali:

o Percorsi basati su stimoli culturali (narrativa, film, video, letture);

- o Promozione della competenza emotiva e dell'empatia;

- o Individuazione di una serie di regole di comportamento da tenere all'interno del gruppo classe;

2) Intervento individuale con lo scopo di offrire un supporto psicologico alla vittima e rafforzare le competenze socio-relazionali; sviluppare le competenze empatiche del bullo in modo da renderlo consapevole della gravità delle proprie azioni e del livello di sofferenza causato nella vittima. Viene fatto dalla psicologa della scuola e sono coinvolti sia il bullo che la vittima.

Il bullo viene coinvolto con colloqui di responsabilizzazione, colloqui riparativi, approcci disciplinari (sanzione costruttiva), interventi psico-educativi.

La vittima viene coinvolta con colloqui di supporto o interventi psico-educativi.

3) Gestione della relazione con lo scopo di rendere le persone coinvolte consapevoli di quanto accaduto, dei suoi effetti e delle conseguenze e creare i presupposti per una ricostruzione della relazione tra tutti i soggetti coinvolti. Viene fatto dalla psicologa della scuola, supportata dagli altri membri del team antibullismo. Vengono coinvolti il bullo, la vittima ed eventualmente il gruppo.

4) Coinvolgimento delle famiglie di tutti gli interessati con lo scopo di acquisire informazioni circa l'accaduto; informare dell'episodio; rendere partecipi le famiglie nel processo di gestione e risoluzione della situazione; responsabilizzare le famiglie rispetto all'importanza del proprio ruolo educativo nella risoluzione del problema. Viene fatto dal Dirigente Scolastico, supportato dagli altri membri del team antibullismo, attraverso uno o più colloqui volti all'approfondimento della situazione, alla comunicazione delle decisioni prese dal team, alla definizione degli interventi di gestione del caso, al monitoraggio dei comportamenti quotidiani.

5) Supporto intensivo a lungo termine e di rete con lo scopo supportare i soggetti coinvolti attraverso un intervento specialistico, intensivo e a lungo termine. Viene fatto dai servizi territoriali presenti nel territorio, in collaborazione con la scuola, in tutti i casi classificati come codice rosso e/o nei casi in cui il livello di compromissione del bullo, il livello di sofferenza della vittima o la gravità degli episodi sono tali da far sì che la scuola, da sola, non sia in grado di far fronte alla situazione.

QUARTA FASE: MONITORAGGIO

Lo scopo è la supervisione della gestione del caso e la valutazione dell'efficacia dell'intervento a breve e a lungo termine. Viene fatto dai soggetti educativi coinvolti (docenti del consiglio di classe, team antibullismo, famiglie, psicologa della scuola, servizi del territorio). Viene fatto durante e al termine del percorso di gestione del caso, attraverso osservazioni sistematiche, colloqui periodici individuali e/o di gruppo, rapporti con le famiglie, relazioni dei servizi territoriali.

2. I provvedimenti disciplinari

Si deve ricordare che fino al compimento dei 14 anni, i minori non sono responsabili penalmente delle loro azioni, qualora commettano reati; in primis saranno le famiglie a rispondere delle condotte illegali e a farsi carico degli eventuali addebiti penali e amministrativi. Dai 14 ai 18 anni, invece, i minori possono essere direttamente responsabili penalmente delle loro azioni, qualora un Giudice Minorile li valuti come sufficientemente maturi per esprimere una capacità di intendere e di volere assimilabile a quella adulta. Il procedimento penale e le eventuali misure conseguenti all'accertamento delle responsabilità penali tuttavia rispondono ai principi di giustizia minorile con istituti e provvedimenti (es. messa alla prova, ammonimento, cancellazione delle accuse ecc.) adatti alla giovane età dei ragazzi. Gli studenti maggiorenni, in quanto tali, sono responsabili civilmente e penalmente delle proprie azioni. (Codice Penale, artt. 97-98. Codice Civile, artt. 1173-2042-2048).

I provvedimenti disciplinari sono sempre frutto di una decisione collegiale, e vengono individuati e concordati dagli organi competenti.

Gli episodi di bullismo/cyberbullismo saranno sanzionati privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, con attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili all'interno dell'Istituto:

- Azioni di tutoraggio dei compagni più deboli.
- Percorsi di studio individuali mirati all'approfondimento del fenomeno, anche con la produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi in oggetto.
- Partecipazione ad attività di gruppo su temi relativi ad argomenti strategici che invitano a parlare di sé e delle relazioni (temi sull'amicizia, sui rapporti con i coetanei, sulla scuola, sulle attività del tempo libero, sulla famiglia...).
- Partecipazione guidata, insieme alla Referente d'Istituto, all'organizzazione di azioni informative sul fenomeno, quali incontri con le forze dell'ordine, attività progettuali ecc...
- Partecipazione guidata ad azioni di volontariato e ad iniziative di solidarietà promosse dalla scuola.
- Lavori socialmente utili nell'ambito della comunità scolastica.
- Obbligo alla frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale.
- Colloquio con la psicologa dell'Istituto.

Per i casi più gravi, constatato l'episodio, il Dirigente Scolastico potrà comunque contattare la Polizia Postale. Si ricorda che la L.71/2017 – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo – pone molta attenzione ai reati di INGIURIA, DIFFAMAZIONE, MINACCIA e VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI, facendo riferimento agli articoli 594, 595 e 612 del Codice Penale e all'articolo 167 del Codice per la protezione dei dati personali.

A tal proposito si rammenta che l'art. 8 del DL 11/2009 regola il provvedimento di "Ammonimento" per i minorenni di età superiore ai 14 anni e così recita: - "comma 1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore. - comma 2. Il questore, assunte se necessario, informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale [...]". Si sottolinea come l'Ammonimento assuma il carattere della diffida per il solo fatto che l'intervento avviene a reato già integrato ma prima della querela (la diffida, invece, tende a prevenire il reato). L'ammonimento rimane quindi un provvedimento di Polizia di sicurezza che come tale può restringere i diritti dei cittadini poiché il pericolo, alla cui prevenzione è diretto il provvedimento, è costituito da un evento che appare come imminente o altamente probabile e produttivo di conseguenze più gravi e dannose. La finalità dell'ammonimento è appunto quella di evitare, in presenza di comportamenti già integranti un reato, la reiterazione, anche più grave, di condotte persecutorie senza far ricorso allo strumento penale, per interrompere una pericolosa escalation di violenza ed anche al fine di evitare un possibile inasprimento della condotta persecutoria conseguente alla notizia del ricorso al procedimento penale.

ALLEGATI

Allegato 1: Modulo segnalazione di atti di bullismo e/o cyberbullismo (alunni/e)

Nome e Cognome _____

Classe _____ sez. _____

Che cosa è successo? (Descrivere l'accaduto)

Quando? _____

In che luogo? _____

Chi sono i protagonisti dell'episodio? (bullo, vittima, gregari, osservatori attivi/passivi)

Da quanto tempo accade questo episodio?

Il "bullo" era da solo o con altri compagni/amici?

Quando è stata l'ultima volta?

Ora che hai compilato questa segnalazione, insieme possiamo risolvere la situazione.

Data ____/____/____

Firma

Allegato 2: Modulo segnalazione di atti di bullismo e/o cyberbullismo (docente - genitore)

Nome Cognome di chi effettua la segnalazione (insegnante o genitore)

Nome e cognome del minore

Classe_____ sez. Sede_____

In cosa consiste l'azione di bullismo/cyberbullismo di cui l'alunno si ritiene vittima?

(Indicare una o più opzioni nella lista che segue)

- Prepotenze, minacce verbali, insulti o di altro tipo.
- Diffusione di dicerie, esclusione dal gruppo di pari
- Denigrazione (pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali blog, newsgroup, messaggistica immediata, profili face book, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori)
- Sexting (invio di messaggi tramite smartphone o internet, corredati da immagini a sfondo sessuale)
- Furto d'identità (es: qualcuno finge di essere me sui social network, hanno rubato le mie password e utilizzato il mio account sui social network, ecc.).
- Alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali (es: qualcuno ha ottenuto e diffuso immagini, video o informazioni che mi riguardano senza che io volessi, ecc.).
- Qualcuno ha diffuso online dati e informazioni (video, foto, post, ecc.) per attaccare o ridicolizzare me, e/o la mia famiglia e/o il mio gruppo di amici
- Quali sono i contenuti che vorreste far rimuovere o oscurare sul web o su un social network? perché li consideri atti di cyberbulismo? (Inserire una sintetica descrizione – importante spiegare di cosa si tratta)

Dove sono stati diffusi i contenuti offensivi?

- sul sito internet [è necessario indicare l'indirizzo del sito o meglio la URL specifica]

- su uno o più social network [specificare su quale/i social network e su quale/i profilo/i o pagina/e in particolare] altro [specificare].

Se possibile, allegare immagini, video, screenshot e/o altri elementi informativi utili relativi all'atto di cyberbullismo e specificare qui sotto di cosa si tratta.

Data ____/____/____

Firma

Allegato 3: Scheda di valutazione approfondita

Nome del membro del team che compila lo screening:

Data:

Scuola:

1. Data della segnalazione del caso di bullismo:

2. La persona che ha segnalato il caso di bullismo era:

- La vittima
- Un compagno della vittima, nome
- Madre/ Padre della vittima, nome o Insegnante, nome
- Altri:

3. Nome e ruolo della persona della scuola che ha compilato il modulo del pre-screening:

4. Vittima, nome:

Altre vittime, nome:

Classe:

5. Il bullo o i bulli:

Nome:

Classe:

Nome:

Classe:

6. Che tipo di prepotenze sono accadute? Dare esempi concreti degli episodi

7. In base alle informazioni raccolte, che tipo di bullismo è avvenuto?

- 1) è stato offeso, ridicolizzato e preso in giro in modo offensivo;
- 2) è stato ignorato completamente o escluso dal suo gruppo di amici;
- 3) è stato picchiato, ha ricevuto dei calci, o è stato spintonato;
- 4) sono stati messe in giro bugie/voci che hanno portato gli altri ad "odiarlo";
- 5) gli sono stati presi dei soldi o altri effetti personali (o sono stati rotti);
- 6) è stato minacciato o obbligato a fare certe cose che non voleva fare;
- 7) gli hanno dato dei brutti nomi, hanno fatto brutti commenti o gesti sulla sua etnia, colore della pelle, religione, orientamento sessuale o identità di genere;
- 8) ha subito delle offese o molestie sessuali, attraverso brutti nomi, gesti o atti;
- 9) è stato escluso da chat di gruppo, da gruppi WhatsApp, o da gruppi online;

10) ha subito le prepotenze online tramite computer o smartphone con messaggi offensivi, post o fotografie su Facebook, su WhatsApp, Twitter, Myspace, Snapchat o tramite altri social media

11) ha subito appropriazione di informazioni personali e utilizzo sotto falsa identità della propria password, account (e-mail, Facebook...), rubrica del cellulare...

8. Quante volte sono successi gli episodi di bullismo?

9. Quando è successo l'ultimo episodio di bullismo?

10. Da quanto tempo il bullismo va avanti?

11. Si sono verificati episodi anche negli anni precedenti?

12. Sofferenza della vittima:

La vittima presenta :

- Cambiamenti rispetto a come era prima
- Ferite o dolori fisici non spiegabili
- Paura di prendere l'autobus– richiesta di essere accompagnato - richiesta di fare una strada diversa
- Isolamento / rifiuto Cambiamento nell'umore generale (è più triste, depressa, sola/ritirata)
- Difficoltà relazionali con i compagni
- Impotenza e difficoltà a reagire
- Cambiamenti notati dalla famiglia
- Manifestazioni di disagio fisico-comportamentale (mal di testa, mal di pancia, non mangia, non dorme...)

13. Sintomatologia del bullo

Il bullo presenta:

- Comportamenti che prendono di mira i compagni più deboli
- Comportamenti di dominanza verso i pari
- Uno status per cui gli altri hanno paura di lui/lei
- Mancanza di paura/preoccupazione per le conseguenze delle proprie azioni
- Assenza di sensi di colpa (se e rimproverato non dimostra sensi di colpa)
- Comportamenti che creano pericolo per gli altri
- Cambiamenti notati dalla famiglia

Fenomenologia del bullismo: il gruppo e il contesto

14. Da quanti compagni è sostenuto il bullo?

15. Gli studenti che sostengono attivamente il bullo

Nome Classe Nome Classe Nome Classe

16. Quanti compagni supportano la vittima o potrebbero farlo?

Nome Classe Nome Classe Nome Classe

17. Gli insegnanti sono intervenuti in qualche modo?

18. La famiglia o altri adulti hanno cercato di intervenire?

19. La famiglia ha chiesto aiuto?

